



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

Venezia, 13 aprile 2015

Prot. n. 58/2015

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto Luca Zaia
ai componenti della Giunta Regionale del Veneto
e p.c.

al Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato

Partito Democratico pdveneto@consiglioveneto.it

Nuovo Centrodestra nuovocentrodestra@consiglioveneto.it

Forza Italia forzaitalia@consiglioveneto.it

Prima il Veneto primailveneto@consiglioveneto.it

Lista Tosi listatosi@consiglioveneto.it

Famiglia Pensionati GruppoFP@consiglioveneto.it

Unione di Centro gruppoudc@consiglioveneto.it

Gruppo Misto gc.misto@consiglioveneto.it

Liga Nord leganord@consiglioveneto.it

Popolo della Libertà gruppopdl@consiglioveneto.it

Futuro Popolare gc.fp@consiglioveneto.it

Veneto Civico VenetoCivico@consiglioveneto.it

Italia dei Valori idv@consiglioveneto.it

Bortolussi Presidente gc.bp@consiglioveneto.it

Unione Nordest gc.une@consiglioveneto.it

Oggetto: considerazioni in merito all'applicabilità della DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 sulla
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

La scrivente Federazione Regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto in merito alla DGR all'oggetto, anche in considerazione delle prime applicazioni, intende segnalare alle S.V. alcune proprie valutazioni.

La DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 ha come premessa la semplificazione della redazione degli studi di incidenza ambientale, lo snellimento dei tempi di verifica, la conseguente maggior chiarezza nel riparto delle competenze e il contenimento della spesa pubblica.

Dalla disamina di tale Delibera di Giunta e dei primi casi di applicazione emerge, invece, quanto evidenziato di seguito.



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

L'obbligo di effettuare la procedura riguarda **tutto ciò** che può comportare incidenze significative sui siti di Natura 2000 indipendentemente dalla loro collocazione geografica e ciò comporta **come tutti i piani, progetti e interventi** debbano comunque contenere una valutazione su possibili effetti.

D'altro canto il concetto di indipendenza dalla collocazione geografica dello studio è richiamato anche nella procedura della “*dichiarazione di non necessità*” che prevede la necessità di redigere una **relazione tecnica** (cfr. Allegato E della Dgr).

La procedura di valutazione, particolarmente articolata secondo la nuova DGR, deve essere inoltre applicata in modo univoco a tutte le tipologie di interventi, indipendentemente dalla loro entità, importanza ed estensione.

Quindi la premessa semplificativa non è certo rispettata dalla norma aprendo anzi a tutto il territorio ed a tutti i progetti, piani ed interventi la necessità comunque di operare una indagine valutativa sui loro possibili effetti. Viene poi messo in discussione un principio cardine secondo il quale l'onere complessivo di valutazione di un'opera deve essere commisurata all'importanza dell'opera stessa.

Ovviamente ciò comporta un aumento dei costi ed un aggravio degli iter procedurali *in primis* per le committenze, ma anche per le Amministrazioni pubbliche stesse che dovranno da un lato proporre la valutazione dall'altro istruire una elevata mole di valutazioni particolarmente complesse, per lo più per interventi di modesta o media entità.

Nella DGR in oggetto viene, inoltre, imposto, qualora l'estensore della Valutazione di incidenza ricorresse al “giudizio esperto”, l'obbligo di effettuare un **piano di monitoraggio pluriennale** con significative conseguenze sia di ordine tecnico che economico, ovvero costi “pluriennali” che si ripercuoteranno sui proponenti. Il monitoraggio pluriennale può rivelarsi uno strumento importante per la valutazione delle incidenze, ma si ritiene necessario per opere caratterizzate da elevata complessità ed estensione spaziale e/o temporale. Per tale motivo si ritiene fondamentale l'introduzione di criteri di discrezionalità sulla loro realizzazione, non esclusivamente legati al ricorso al cosiddetto “giudizio esperto” nella identificazione e misura degli effetti e della significatività delle incidenze.

Il giudizio esperto, considerato soggettivo dalla DGR n. 2299/2014, ma del quale si sottolinea la validità nel quadro di un approccio olistico alla valutazione, è usualmente utilizzato dai redattori delle V.Inc.A. per una serie di motivi che vanno dalla assenza di dati quantitativi, alla difficoltà di utilizzare modelli previsionali, alla mancanza, va qui sottolineato, di procedure oggettive attuabili e concrete indicate dalla stessa Regione.

La scrivente Federazione ritiene pertanto che il “giudizio esperto” non sia da considerare una procedura approssimativa, aleatoria e/o priva di basi scientifiche, se utilizzato da professionisti competenti in materie naturalistiche e ambientali nonché dotati di specifico curriculum, anche in relazione al fatto che, purtroppo, in questi anni le valutazioni di incidenza ambientale sono state redatte anche da professionisti delle più svariate discipline, prive di alcun contenuto naturalistico ed ambientale.

La DGR in oggetto non chiarisce inoltre quali sono le principali metodologie di valutazione degli elementi perturbativi e dei relativi effetti da considerarsi oggettive (magari con riferimenti bibliografici o rimandi a studi già effettuati, ecc) e pertanto da seguire in via preferenziale, limitandosi a sminuire il “giudizio esperto”, peraltro basilare nella fase di determinazione del grado di conservazione della struttura degli habitat presente nei Formulare Standard della Rete Natura 2000.

La mancanza di riferimenti, dati e metodologie procedurali univoche, determina inevitabilmente e paradossalmente approcci molto diversi nelle valutazioni, facendo venire meno un altro cardine della DGR, ovvero la standardizzazione delle procedure e di conseguenza il loro snellimento.



Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

Inoltre, appare evidente che sottoporre a tutti i piani, progetti ed interventi la procedura descritta nella DGR in oggetto, comporta oltre che un notevole aggravio economico, come sopra descritto, anche un notevole ritardo delle procedure autorizzative, con il concreto rischio di bloccare le attività economiche del settore primario, ma anche del settore della trasformazione, in un momento in cui si cerca di risalire la china dalla crisi economica, anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dai programmi comunitari, di cui i principali sono il PSR 2014-2020 e il POR 2014-2020, in fase di approvazione.

Per evitare tale rischio di blocco delle attività economiche, si chiede pertanto di valutare da parte della Giunta Regionale la necessità di **sospendere in autotutela la DGR** stessa poiché quanto sopra riportato rappresenta solo un esempio delle incongruenze e delle problematiche che si rilevano nel provvedimento legislativo, che a nostro parere va ripensato con la collaborazione delle categorie coinvolte nella redazione della relazione di Valutazione di Incidenza, in modo da ottemperare alle premesse stesse della Delibera, che a nostro giudizio risultano disattese.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue la categoria qui rappresentata si chiede pertanto alle SS.VV. ed agli Uffici preposti un confronto sulle criticità della norma che ne consenta il miglioramento nell'interesse di tutti gli attori siano essi la Regione come gli Enti territoriali competenti che i professionisti ed i proponenti.

I migliori saluti.

Il Presidente

Dottore agronomo Gianluca Carraro

